

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo n. 151 del 26.3.2001. Sig. (CIFO), dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere -

Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale, come da D.Lgsn. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 10/08/2018 n. 101.

Dipartimento Giuridico Amministrativo U.O.C Area Gestione del Personale U.O.S. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale

In virtù della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2308 dello 08.09.2021 e successiva nota prot. n. 820750 dello 08.10.2021.

Sull'argomento specificato in oggetto, il Direttore della Area Gestione del Personale, dott.ssa Caterina DIODICIBUS, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Assistente amministrativo Sig.ra Maddalena TURI e della relazione del Dirigente responsabile, U.O.S. Trattamento giuridico, economico e previdenziale, Dott.ssa Adriana CARROZZO, propone quanto appresso:

VISTA la domanda, presentata in data 11/08/2025 al protocollo dell'Area in pari data, dal Sig. (CIFO), dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario – infermiere -, con cui ha chiesto un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26.03.2001 nei seguenti periodi: **dal 09/10/2025 al 19/12/2025.**

VISTO l'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 26.03.2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità che al comma 5 testualmente dispone:

“La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima (...) e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”.

PRECISATO, per completezza, in ordine al predetto comma del richiamato art. 42, quanto segue:

- la Corte Costituzionale, con sentenza 8/16 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità di detto comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili; - la stessa Corte Costituzionale:



- con sentenza 18 aprile/ 8 maggio 2007, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato;
- con sentenza n. 19 del 26.1.2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, citato nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimi a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- con sentenza n.3 del 18 luglio 2013, n. 203 (in G.U. la s. s. 24/7/2013, n.30), ha dichiarato "illegittimità" costituzionale dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel noverato dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità "grave".

CONSIDERATO, riguardo alla domanda che:

- con verbale della Commissione del 10.09.2024 è stato riconosciuto lo stato di handicap al padre (giusta art. 3, c. 3, L. 104/92);
- per il predetto riconoscimento, al dipendente in questione sono stati concessi giorni 3 di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33, legge 104/1992 e sono stati rispettati i termini di presentazione della domanda.;
- la madre del dipendente in parola, parte del nucleo familiare, è impossibilitata a compiere atti quotidiani della vita (giusta L. 508/88 e verbale della Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile datato 30/04/2024);
- il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/5/2007, n. 90) e che sono stati rispettati i termini di presentazione;
- il dipendente in parola è residente presso lo stesso indirizzo del congiunto da assistere.

CONSIDERATO in ordine al Trattamento economico-contributivo quanto segue:

a. Trattamento economico:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo; in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);
- l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'anno 2025 importo annuo complessivo = €. 57.038,00; importo massimale giornaliero = €. (57.038,00=156,26), (365 in caso di anno bisestile);

b. Trattamento previdenziale e pensionistico:

- l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n. 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono

comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;  in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/4/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c.4, D. Lgs.vo n. 151/2001).

Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione (indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ.10/1/2002, n. 2 e Informativa 21/7/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR (INPDAP Informativa 21/7/2003, n. 30; Circ. 12/5/2004, n. 31).

OSSERVATO che il congedo in parola non produrrà effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso D. Lgs.vo (circolare INPDAP n. 30 del 21/7/2003).

SPECIFICATO che ove il congedo è fruito in modo frazionato, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, occorre l'effettiva ripresa del lavoro fra un periodo richiesto e l'altro, intendendo per tale anche il godimento di un periodo di ferie (INPS: Circolare 15/3/2001, n. 64; INPDAP: Circolare 12/5/2004, n. 31 *“precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo”*).

RAMMENTATO che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8/3/2000, n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari (INPDAP: Circolare 12/5/2004, n.31).

VISTO il CCNL 2019-2021 (Area di comparto).

RITENUTO, conclusivamente, che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per concedere il congedo retribuito al Sig. (CIFO), figlio del soggetto disabile, ex comma 5, art. 42, T.U 151/2001.

DETERMINATO, ai fini del massimale come di seguito, il trattamento economico:

Retribuzione dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo = (comprensiva di rateo di 13[^], indennità €.
2.879,74 fisse, quote di produttività)

Retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno €.
2.879,74 x 12) = €.
37.400,47

Ammontare massimo (2025) dell'indennità economica = €.
57.038,00

CONSIDERATO CHE la retribuzione dell'ultimo mese (€2.879,74), rapportata ad Anno (€37.400,47) risulta < dell'ammontare massimo annuo dell'indennità economica (€57.038,00)

RITENUTO di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile e ciò anche in relazione al trattamento previdenziale per cui non opera alcuna contribuzione figurativa.

RICHIAMATA la deliberazione 14/06/2007 del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”.

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20/05/2009 “approvazione delle “linee guida” per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti delegati.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di accogliere la domanda del 11/08/2025 del Sig. (CIFO), dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale Collaboratore professionale sanitario – Infermiere - tesa ad ottenere il congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n.151 nei seguenti periodi: **dal 09/10/2025 al 19/12/2025** ai sensi della circolare INPDAP n. 31/2004;
2. di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico, in considerazione che il valore dell'indennità economica è >, come specificato in narrativa, del normale trattamento economico mensile.
3. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente ma non per il TFR/IPS;
4. di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tali periodi non maturano ferie, e sulla tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso D. Lgs.vo (circolare INPDAP n. 30 del 21/7/2003);
5. di stabilire che;
 - a) la presente determinazione costituisce atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale;
 - b) viene fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 con le modalità stabilite dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1751/2002;

L'Assistente Amministrativo

Sig.ra Maddalena TURI

Il Dirigente Responsabile della U.O.S.

Trattamento Economico, Giuridico

e Previdenziale

Dott.ssa Adriana CARROZZO

Il Direttore Area Gestione del Personale

Dott.ssa Caterina DIODICIBUS

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.